COMO SERVIZI URBANI s.r.l. a Socio Unico

Via Giulini n. 15 22100 COMO

Determinazione del Direttore Tecnico relativa all'affidamento di lavori, servizi e forniture ai sensi del Dlgs. n. 50/2016 e del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020

DETERMINAZIONE N. 25/2021 DEL 26.02.2021

OGGETTO: Affidamento diretto ex art. 1 c. 2 lett. a) del Decreto Legge n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020, in pendenza delle verifiche di legge, del servizio di manutenzione programmata ordinaria e di manutenzione straordinaria delle caldaie ubicate presso la sede e le unità locali gestite da Como Servizi Urbani s.r.l. a Socio Unico, servizio da espletarsi dal 01.03.2021 al 31.12.2022 e con avvio dell'esecuzione del servizio ex art. 32 commi 13 e 8 del Dlgs. n. 50/2016

N. CIG. Z9C3055823

Il sottoscritto Orlando Ventimiglia, in qualità di Direttore Tecnico di Como Servizi Urbani s.r.l. a socio unico (in seguito CSU),

CONSIDERATO

che CSU, quale società a totale partecipazione pubblica con socio unico il Comune di Como, provvede alla gestione dei servizi pubblici locali di "autosili, aree attrezzate per la sosta, porti, centri sportivi e lampade votive", servizi come dettagliatamente indicati nell'Accordo Quadro stipulato in data 23.12.2015 tra il Comune di Como e CSU per la gestione dei predetti servizi;

che al fine di provvedere alla gestione di cui sopra ed alla manutenzione della sede e delle unità locali di CSU è emersa la necessità di acquisire ed affidare il servizio di manutenzione programmata ordinaria e di manutenzione straordinaria delle caldaie ubicate appunto presso la sede e le unità locali di CSU;

che a seguito di ricerca di mercato, CSU ha esperito su SINTEL la procedura n. 134441831 per procedere all'affidamento diretto del servizio di cui sopra, ponendo a base di gara l'importo di € 18.448,00 di cui € 7.740,00 per canoni soggetti a ribasso, € 310,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, € 398,00 per contributi comunali e regionali non soggetti a ribasso ed € 10.000,00 quale importo massimo presunto a disposizione per interventi di manutenzione straordinaria ed eventuali ricambi resisi necessari nel corso dell'affidamento,

servizio da aggiudicare sulla base di un unico sconto in percentuale da applicare ai canoni indicati nell'Allegato A, ivi compreso il costo orario della manodopera per interventi di manutenzione straordinaria e per gli interventi di manutenzione straordinaria ai prezzi dei listini delle case costruttrici delle caldaie;

che con la procedura di cui sopra CSU ha invitato l'operatore economico Bianchi Dante & C. s.r.l., C.F. 02074620135, con sede in Como, via Scalabrini n. 44, a presentare un'offerta per l'espletamento del servizio di cui sopra;

che l'offerta presentata da Bianchi Dante & C. s.r.l. risulta congrua ed idonea;

che CSU ha tempestivamente avviato le verifiche di legge al fine di accertare il possesso da parte di Bianchi Dante & C. s.r.l. dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Dlgs. n. 50/2016, nonché dei requisiti di carattere speciale prescritti;

che allo stato attuale, considerata anche la situazione di emergenza determinata dalla pandemia da Covid-19 e la conseguente compressione dell'attività di molti uffici pubblici, le verifiche di legge non si sono ancora concluse, dal momento che CSU è tuttora in attesa di ricevere il certificato di regolarità fiscale di Bianchi Dante & C. s.r.l., nonché la prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 c. 1 del Dlgs. n. 50/2016;

che CSU ha comunque acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva di Bianchi Dante & C. s.r.l. prot. INPS n. 25077676 avente scadenza in data 25.06.2021 ed esito regolare;

considerata la necessità di affidare il servizio di cui sopra e stante quanto previsto dall'art. 8 c. 1 lett. a) del Decreto Legge n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020, in base al quale è sempre autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 c. 8 del Dlgs. n. 50/2016 nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo Dlgs. n. 50/2016, nonchè dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;

considerato che ai sensi del "Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture sotto la soglia comunitaria" come modificato ed aggiornato dal Consiglio di Amministrazione di CSU in data 25.10.2019, nonché ai sensi dell'Addendum al predetto Regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione di CSU in data 03.11.2020, ricorrono i presupposti per l'affidamento del servizio di cui sopra;

ritenuto di procedere, ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. a) del Decreto Legge n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020, all'affidamento diretto del servizio di cui sopra;

DETERMINA

di aggiudicare, in pendenza delle verifiche di legge, a Bianchi Dante & C. s.r.l., C.F. 02074620135, con sede in Como, in via Scalabrini n. 44, il servizio di manutenzione programmata ordinaria e di manutenzione straordinaria delle caldaie ubicate presso la sede e le unità locali gestite da CSU, servizio da espletarsi dal 01.03.2021 al 31.12.2022 e come dettagliatamente descritto nei documenti di gara, secondo il ribasso del 6% offerto in fase di gara da applicarsi ai canoni biennali indicati nell'Allegato A per un importo di aggiudicazione per canoni biennali di € 7.275,60, oltre ad € 310 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad € 398,00 per contributi comunali e regionali, oltre ad Iva di legge, nonchè per gli interventi di manutenzione straordinaria secondo il ribasso del 6% da applicarsi al costo della manodopera indicato nell'Allegato A ed ai prezzi dei listini delle case costruttrici delle caldaie nei limiti del budget contrattuale di € 10.000,00 oltre ad Iva di legge;

di dare atto di non richiedere, ai sensi dell'art. 103 c. 11 primo capoverso del Dlgs. n. 50/2016, la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Dlgs. n. 50/2016 a fronte del miglioramento del prezzo di aggiudicazione pari ad un ulteriore ribasso dell'1%, per un ribasso complessivo del 7% da applicarsi:

- ai canoni biennali indicati nell'Allegato A per un importo di aggiudicazione per canoni biennali di € 7.198,20, oltre ad € 310 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad € 398,00 per contributi comunali e regionali, oltre ad Iva di legge;
- per gli interventi di manutenzione straordinaria al costo della manodopera indicato nell'Allegato A ed ai prezzi dei listini delle case costruttrici delle caldaie nei limiti del budget contrattuale di € 10.000,00 oltre ad Iva di legge;

di disporre, ai sensi del combinato disposto dell'art. 8 c. 1 lett. a) del Decreto Legge n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020 e dell'art. 32 commi 13 e 8 del Dlgs. n. 50/2016, l'avvio dell'esecuzione del servizio di cui sopra;

di riservarsi di adottare i necessari provvedimenti, in caso di accertamento del difetto del possesso in capo a Bianchi Dante & C. s.r.l. dei requisiti di carattere generale e speciale prescritti;

che le fatture relative a detto servizio verranno liquidate mediante visto del Direttore Tecnico;

che Bianchi Dante & C. s.r.l. si assuma tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modificazioni;

che Bianchi Dante & C. s.r.l. si impegni a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della provincia di competenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

che per il caso di inadempimento degli obblighi di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modificazioni, nelle ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane s.p.a. si convenga l'immediata risoluzione del contratto stipulato con Bianchi Dante & C. s.r.l. ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile;

che, come previsto dalle Linee Guida n. 4 emesse dall'ANAC (con Delibera n. 1097/2016 e s.m.i.) in attuazione dell'art. 36 del Dlgs. n. 50/2016, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, il contratto stipulato con l'aggiudicatario verrà risolto e verrà corrisposto all'aggiudicatario medesimo il corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta e l'aggiudicatario dovrà versare alla stazione appaltante una penale pari al 10% del valore del contratto;

di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 è il Direttore Tecnico Orlando Ventimiglia.

IL DIRETTORE TECNICO

Geon. Orlando Ventimiglia